



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA – Via Cesare Balbo, 43 - ☎ 06 47824327 - ☎ 06 47886945

<http://www.segretarientilocali.it>

e-mail: [unscp@live.it](mailto:unscp@live.it)

## **OSSERVAZIONI DELL'UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI SUL D.D.L. 2156-B RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA` NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

L'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali esprime apprezzamento e condivisione per la previsione normativa relativa al ruolo del Segretario negli Enti Locali nel disegno di legge in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

A tenore dell'art. 1 comma 7 nella versione approvata dalla Camera dei Deputati:

*“...(omissis) l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.”*

La scelta operata dal Legislatore è di prevedere che in tutte le Amministrazioni Pubbliche sia un dirigente di prima fascia, cioè un dirigente generale, il soggetto cui affidare il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione. Coerentemente con tale impostazione, con riguardo agli enti locali, ove la dirigenza non è articolata su due fasce, si indica nel Segretario, che è la figura apicale, di norma il naturale destinatario del ruolo di responsabile della prevenzione e corruzione.

Vi è dunque una scelta complessiva per tutta la Pubblica Amministrazione, e cioè che siano le figure dirigenziali apicali, nell'ambito del loro generale compito di alta direzione, ad impegnarsi direttamente nell'efficace contrasto di ogni forma di illegalità e corruzione a danno dei cittadini e della credibilità delle Istituzioni Pubbliche.

La peculiarità dell'organizzazione degli enti locali, ove il Segretario è la figura dirigenziale di vertice, rende tuttavia necessario che l'esercizio di tale funzione si inserisca armonicamente nella generale funzione di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinamento complessivo dell'attività gestionale, e di attuazione degli indirizzi politici, mediante le quali il Segretario è in grado di assicurare il complessivo buon andamento dell'amministrazione pubblica locale.

Se nelle Amministrazioni dello Stato di maggiori dimensioni, infatti, può individuarsi un dirigente generale quale deputato esclusivamente a tale attività anche in via esclusiva, mentre altri dirigenti, pure essi generali, possono attendere alle funzioni di direzione effettiva dell'attività amministrativa, nell'ente locale – essendo il Segretario la figura dirigenziale apicale – l'attribuzione di tale responsabilità deve essere disciplinata in modo che questi possa svolgerla senza che ne risulti

compromessa la più generale attività di direzione complessiva dell'ente ad esso già assegnata dall'ordinamento.

Questa considerazione spiega alcune preoccupazioni espresse da rappresentanti delle Autonomie, tendenzialmente riferibili ad una condivisibile contrarietà ad un presunto ritorno del Segretario ad una mera e preminente funzione di controllo.

L'assegnazione in questa materia di un ruolo incisivo al Segretario va quindi resa coerente con la generale funzione di direzione complessiva dell'attività amministrativa, e va intesa non come un ritorno ad una funzione di mero controllo da parte del Segretario, ma come l'espressione della scelta di individuare nella funzione di presidio dei piani e delle misure di contrasto alla corruzione **una componente dell'attività di direzione generale** dell'ente locale in capo al Segretario.

Va interpretata in questo senso, a nostro avviso, la facoltà consentita all'organo di governo di individuare previa "*diversa e motivata determinazione*" una differente figura. Tale possibilità ci sembra ad esempio riferibile agli enti di maggiore dimensione, ove le funzioni di massima direzione possono essere utilmente articolate, e dove gli enti locali potranno individuare altre figure, quali ad esempio il Vice Segretario Generale.

Tale previsione potrebbe essere ulteriormente specificata e valorizzata nel senso innanzi indicato, consentendo margini di autonomia nella ripartizione delle funzioni e delle responsabilità fra il Segretario e gli altri dirigenti dell'ente, pur nel rigoroso rispetto dell'obbligo di concreto e puntuale esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge. Sede di tale previsione potrebbe essere, se non l'art. 1 comma 7, anche l'art. 15 comma 2 del d.d.l., che disciplina gli adempimenti per il recepimento della norme in parola negli enti locali.

Sulla base di questa convinzione, l'Unione dei Segretari Comunali e Provinciali è persuasa che l'indicazione che proviene dalla legge dovrà condurre ad un rinnovato impegno di collaborazione dei Segretari con le Amministrazioni di appartenenza, affinché l'alta direzione contribuisca anche sotto il versante del contrasto alla corruzione e con rinnovato vigore ad accompagnare le Istituzioni nel perseguimento dello sviluppo della promozione e della crescita delle comunità locali e del territorio.

Roma, 17.09.2012

Il Segretario Nazionale  
Alfredo Ricciardi